



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a. - fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it

Circolare 1/09
Prot. 5/09
Roma, 14.1.2009

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri servizi
 - Consulenti
 - Società di software
- e p.c. – Parti sociali
- Organi del Fondo

OGGETTO: **FONDO EST – Novità nella piattaforma Sigest –**

1.1 – Si comunica che per migliorare il servizio di erogazione delle prestazioni ai dipendenti, e per far in modo che tutti i dipendenti possano aver diritto alle stesse, senza esclusione alcuna, è stato inserito nel sistema un **controllo** sul check digit del **codice fiscale del dipendente**.

Nel caso in cui venga inserito un codice fiscale errato, il sistema segnalerà l'anomalia. Pertanto le Aziende e/o i Consulenti e/o i Centri servizi dovranno provvedere, prima di caricare i dipendenti, a verificare la correttezza dei codici, onde evitare che il sistema crei degli scarti, escludendo, di fatto, il dipendente dal diritto alle prestazioni.

Per tutti i casi di omonimia, che generano codici fiscali anomali, le Aziende e/o i Consulenti e/o i Centri servizi sono pregati di segnalarci al più presto il problema inviando un fax con la copia del codice fiscale rilasciato dall'Ufficio delle Entrate al numero a 06 51605320 oppure, preferibilmente, segnalando il caso con una mail con all'oggetto "**Verifica codice fiscale**" all'indirizzo contributi@fondoest.it.

1.2 – La seconda novità riguarda l'inserimento del nuovo campo "**Data cessazione reale**" in sostituzione del vecchio campo "Data di cessazione" nella maschera di modalità di pagamento trimestrale, che viene richiesto dal sistema qualora l'Azienda o il Centro Servizi /Consulente tenti di inserire tardivamente la data di cessazione di un dipendente.

Pertanto, nel nuovo campo denominato "Data di cessazione" verrà segnalata la prima data utile riconosciuta dal sistema, dove la cessazione stessa sarà possibile.

Si ricorda che "L'azienda deve, obbligatoriamente ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line le variazioni (cessazioni/assunzioni) dei lavoratori in servizio. La mancata comunicazione delle cessazioni implica l'impossibilità della restituzione dei contributi poiché gli importi sono già stati trasmessi alle Compagnie", così come previsto dall'art. 5.1 del Regolamento del Fondo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Nozzi